


# GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE



Questa iniziativa è resa possibile grazie al patrocinio e  
al contributo della Compagnia di S.Paolo di Torino



GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

CASA CIRCONDARIAE "LORUSSO – CUTUGNO" di TORINO  
UFFICIO PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA di TORINO  
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di TORINO  
ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE  
CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO"  
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE e VALLE d'AOSTA

Hanno collaborato alla redazione:

Dott. Alessandrina Astuti

Avv. Donatella Bava

Dott. Maria Pia Brunato

Dott. Pietro Buffa

Dott. Matilde Chareun

Dott. Anna Greco

Ispettore Cosimo Andrea Incerto

Dott. Giorgio Leggieri

Avv. Michela Malerba

Avv. Davide Mosso

Avv. Cosimo Palumbo

Dott. Antonella Rampazzo

Prof. Avv. Mauro Ronco

Avv. Antonio Rossomando

Avv. Lorenzo Trucco

Educatrice Silvia Viberti

---

---

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

---

---

### PREFAZIONE

---

---

Questa guida per la persona privata della libertà personale rappresenta uno dei punti qualificanti del protocollo d'intesa stipulato, in data 26.1.2006, tra la **CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO - CUTUGNO" di TORINO**, **l'UFFICIO PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA di TORINO**, **il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di TORINO**, **l'ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE** e la **CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO" DEL PIEMONTE OCC.LE E VALLE D'AOSTA**.

La realizzazione si è resa possibile grazie all'attività svolta dagli operatori penitenziari che, nell'ambito di un corso di aggiornamento, hanno evidenziato, quale elemento fondamentale per la tutela dei diritti della persona ristretta in carcere, l'informazione, già prevista dal regolamento penitenziario.

L'avvocatura, che ha costantemente manifestato tale prioritaria necessità, ha fattivamente contribuito a questa pubblicazione con specifico fine di dare piena consapevolezza dei diritti fondamentali e delle regole di comportamento a coloro che sono privati della libertà personale.

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

### INDICE

L'ingresso in istituto .....	
L'assistenza alle famiglie.....	
L'avvocato.....	
Perché è in carcere .....	
Cosa succede dopo l'arresto .....	
Come si sconta la pena definitiva .....	
La giornata.....	
Salute: il servizio sanitario, l'assistenza ai tossicodipendenti.....	
Uffici e loro funzioni.....	
Contatti con i familiari .....	
Servizi della struttura carceraria, l'inoltro di richieste e istanze .....	
Il personale dell'istituto .....	
Disposizioni specifiche per i cittadini stranieri .....	
Il Garante dei detenuti e delle persone private della libertà personale.....	

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

### 1. L'INGRESSO IN ISTITUTO

All'atto dell'ingresso in Istituto sono effettuate le seguenti operazioni:

#### **Immatricolazione**

presso l'Ufficio Matricola sono registrati i dati anagrafici, rilevate le impronte digitali, scattata la foto segnaletica.

#### **Perquisizione e consegna degli oggetti personali**

presso l'Ufficio Casellario avviene:

- la perquisizione personale;
- il ritiro di documenti, oggetti personali, oggetti di valore, medicinali e denaro (il denaro in Suo possesso al momento dell'arresto è versato su un conto corrente di cui Lei può disporre durante il periodo di carcerazione) e altri oggetti non consentiti;
- la consegna di parte della fornitura personale (piatti, posate, spazzolino, dentifricio, sapone, bicchiere, pettine).

#### **Visita medica e colloquio psicologico**

presso l'Infermeria del Reparto Nuovi Giunti viene effettuata una visita medica.

Dica al medico, nella maniera più dettagliata possibile, anche fornendo relativa documentazione, di:

- eventuale assunzione abituale di farmaci
- eventuali problemi di salute, allergie o altro
- dipendenze da sostanze stupefacenti e/o alcol

Indichi eventuali intolleranze alimentari o la necessità di diete specifiche.

Il medico lo farà sapere alla cucina.

Dopo la visita medica verranno raccolte anche alcune informazioni sulla sua situazione psicologica ed emotiva.

#### **Attesa in camera di sicurezza, colloquio con il personale di polizia penitenziaria ed assegnazione**

Terminate le operazioni sopra descritte, segue un colloquio di primo ingresso con il Personale di Polizia Penitenziaria nel quale si devono segnalare possibili problematiche di incolumità personale o legate ad altre esigenze. Considerando il titolo di reato, il circuito di appartenenza e l'eventuale stato di tossicodipendenza, verrà assegnato nelle sezioni detentive di prima accoglienza, per essere, dopo l'Udienza di Convalida, allocato nel rispettivo circuito (Custodia Attenuata, Ordinario, Alta Sicurezza ed Incolumi)

### 2. ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE

In caso di gravi problematiche familiari la persona detenuta (o i suoi familiari) può richiedere l'intervento dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (U.E.P.E., già C.S.S.A). In questo Ufficio lavorano gli assistenti sociali del Ministero della Giustizia che svolgono azioni a favore delle famiglie delle persone detenute.

Per contattare gli Assistenti Sociali si deve inoltrare una domanda specificandone il motivo e la propria residenza anagrafica. Le domande vengono visionate dagli educatori dell'Istituto. Vengono trasmesse solamente quelle che riguardano situazioni familiari o personali per cui necessiti un intervento esterno al carcere.

I parenti possono richiedere direttamente l'intervento degli assistenti sociali.

L'indirizzo è Ufficio per l'esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) via Pomba n° 29 Torino. Telefono 011/5623661.

L'Ufficio è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

### 3. L'AVVOCATO

Il diritto alla difesa è garantito dalla Costituzione italiana.

Nella Sua difesa è assistito/a da un avvocato/a.

Può nominare fino a due difensori di fiducia per ogni singolo procedimento penale.

Se ne ha indicato il nome quando l'hanno arrestata, è un avvocato di Sua fiducia. Altrimenti Lei è stato nominato un avvocato d'ufficio.

L'avvocato viene informato del Suo arresto (non sempre, però, quando si è arrestati per scontare una pena definitiva).

Per conoscere nomi/riferimenti degli avvocati, presso ogni Padiglione c'è una copia dell'Albo dell'Ordine degli Avvocati.

Il difensore ha diritto di incontrarla in carcere per parlare con Lei (fatta eccezione per l'ipotesi di differimento dei colloqui per giorni 5 disposto dall'Autorità Giudiziaria).

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

### IMPORTANTE:

se nomina un avvocato di fiducia in carcere deve essere Lei a farlo sapere all'avvocato (un telegramma è meglio di una lettera). La nomina (e la revoca) del difensore è fatta con il modello IP1.

### **Patrocinio a spese dello stato**

Il difensore, anche quello d'ufficio, deve essere retribuito (da Lei o dai Suoi familiari/congiunti).

C'è un'eccezione.

Se il Suo reddito (compreso eventuale reddito irregolare) nell'ultimo anno non è stato superiore a € 9.723,84 (da aumentarsi di € 1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare), può chiedere al Giudice di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato.

Se la domanda è accolta è lo Stato a pagare le spese per l'assistenza dell'Avvocato e di suoi consulenti.

La domanda va fatta al Giudice del procedimento.

Deve contenere delle precise indicazioni (il procedimento di cui si tratta, la richiesta di ammissione al patrocinio, generalità Sue -e di eventuali familiari conviventi- numero/i di codice fiscale, autocertificazione di tutti i redditi conseguiti, l'impegno a comunicare, fino alla chiusura del procedimento, il superamento del tetto di reddito).

È firmata da Lei che si assume la responsabilità (anche penale nel caso di false dichiarazioni) della domanda.

Per la preparazione dell'istanza e per ogni altra informazione si consulti comunque con il Suo avvocato.

Al gratuito patrocinio può essere ammessa anche la persona straniera.

Per i redditi prodotti all'estero è richiesta la certificazione della propria Autorità consolare/Ambasciata (che va prodotta al Giudice entro venti giorni dal deposito della domanda).

Non c'è bisogno di fare istanza nei procedimenti a seguito di ricorso contro il provvedimento di espulsione dall'Italia ed in quello di convalida del trattenimento del cittadino straniero presso Centro di Permanenza Temporaneo.

## 4. PERCHÉ È IN CARCERE

Lei si trova in carcere perché:

1) arrestato/a in flagranza di reato e cioè:

- a) colto/a nell'atto di commettere un reato;
- b) inseguito/a dalla polizia subito dopo il reato;
- c) sorpreso/a con cose o tracce che fanno pensare che Lei abbia appena commesso un reato.

Oppure perché:

2) fermato/a perché indiziato/a di aver commesso un reato e cioè:

- la polizia pensa che Lei abbia commesso un reato e che voglia sfuggire alla giustizia.

Oppure perché:

3) arrestato/a su ordine di un giudice e cioè:

- questo giudice ritiene che Lei abbia commesso un reato e che ci sia il pericolo che ne commetta altri, che inquina le prove, che scappi.

Potrebbe inoltre essere in carcere perché:

4) arrestato/a per scontare una pena definitiva e cioè una sentenza che l'ha condannata a scontare una pena in carcere. Questa sentenza è diventata definitiva.

## 5. COSA SUCCEDDE DOPO L'ARRESTO

### **A) Arrestato/a in flagranza di reato fermato/a perché indiziato/a di aver commesso un reato**

1) Lei è difeso/a da un avvocato/a

Si tratta del difensore d'ufficio, con recapito, compare negli atti che Le hanno consegnato. Lei può in ogni momento nominare un difensore di sua fiducia.

2) L'udienza di convalida

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Al massimo entro 96 ore dall'arresto/fermo viene fissata un'udienza (udienza di convalida).  
Lei viene interrogato/a da un giudice (giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale detto G.i.p.).  
È presente il/la Suo/a avvocato/a.

L'interrogatorio può avvenire in carcere o in Tribunale.  
Il giudice deve innanzitutto verificare se il Suo arresto/fermo è avvenuto secondo la legge.  
Le spiega meglio perché è stato/a portato/a in carcere.  
Lei può anche non rispondere alle domande del Giudice.  
L'avvocato, che è presente, Le spiegherà meglio ogni cosa.

Dopo il Suo interrogatorio, il giudice decide se il Suo arresto/fermo era giusto e quindi convalida o non convalida l'arresto.  
Il magistrato che fa le indagini – il pubblico ministero – può chiedere al Giudice che Lei venga tenuto/a in carcere (o rimesso/a in libertà con delle limitazioni).

Questa richiesta è legata al fatto che si ritiene ci sia il pericolo che, in attesa del processo, Lei possa:

- 1) inquinare le prove;
- 2) fuggire;
- 3) commettere altri reati.

In questo caso il giudice decide quindi se tenerla in carcere (cosiddetta custodia cautelare in carcere) ovvero rimetterla in libertà con eventuali limitazioni (arresti domiciliari, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per firmare, divieto oppure obbligo di stare in un certo posto, divieto di uscire dall'Italia).

Deve essere ordinata la Sua immediata liberazione:

- 1) se il Suo arresto/fermo non era consentito dalla legge;
- 2) se non sono stati rispettati i termini per il Suo interrogatorio;
- 3) se il giudice ritiene che non ci siano contro di Lei gravi indizi di colpevolezza.

Non può comunque essere tenuto/a in carcere se può beneficiare della sospensione condizionale della pena (e cioè se il giudice ritiene che verrà condannato/a a non più di 2 anni e che in futuro non farà altri reati).

Né può essere tenuto/a in carcere, salvo sia considerata una persona pericolosissima:

- 1) se è donna incinta o madre di bimbo/a che vive con Lei e ha meno di 3 anni;
- 2) se è padre di bimbo/a che ha meno di 3 anni e la mamma sia deceduta o non possa comunque assolutamente dare assistenza;
- 3) se ha più di 70 anni;
- 4) se è malato/a di malattia particolarmente grave che non può essere curata bene in carcere o se è affetto/a da Aids conclamata.

### IMPORTANTE:

*è possibile, nei casi di arresto in flagranza, che il Pubblico Ministero abbia richiesto che nei Suoi confronti venga celebrato il cosiddetto processo per direttissima.*

L'udienza di convalida si svolge in questo caso davanti al giudice del Tribunale (anziché davanti al giudice per le indagini preliminari).

Se l'arresto viene convalidato, Lei viene processato subito dopo.

Può essere richiesto un termine per preparare la Sua difesa (si veda la voce decreto di citazione a giudizio pagg. 7-8) nel senso che il processo si può svolgere con il giudizio ordinario, il giudizio abbreviato, il patteggiamento.

Le spiegherà però meglio ogni cosa il Suo avvocato.

### **Cosa si può fare se il giudice ha deciso che deve restare in carcere**

#### **Il Tribunale della libertà**

Entro 10 giorni dalla comunicazione, sia Lei sia il Suo avvocato potete fare ricorso ad un Tribunale composto da 3 giudici, il cosiddetto Tribunale della libertà.

Questo Tribunale rivede gli atti che La riguardano, riesamina la situazione, rivaluta se ci sono le condizioni perché debba restare in carcere o se possa invece essere scarcerato/a.

#### **B) Arrestato/a su ordine di un giudice**

Valgono anche in questo caso le cose dette prima, e cioè: è difeso/a da un avvocato (di fiducia/d'ufficio) e deve essere interrogato da un giudice.

L'interrogatorio (interrogatorio di garanzia) deve essere fissato entro 5 giorni dal suo arresto (altrimenti dev'essere liberato/a).

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Le viene consegnato il provvedimento con il quale il giudice ha disposto il Suo arresto (ordinanza di custodia cautelare).

Vi sono indicati i seguenti dati:

- 1) Il Giudice che lo ha emesso;
- 2) I numeri di procedimento;
- 3) I Suoi dati;
- 4) I fatti sui quali si fanno le indagini;
- 5) Gli indizi contro di Lei e le relative fonti;
- 6) I motivi per cui il giudice ha chiesto che venisse portato/a in carcere.
- 7) L'ordine del giudice con la data e la firma.

Nel corso dell'interrogatorio, assistito dal Suo avvocato, può esporre le Sue difese. Può anche non rispondere.

Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se ci sono ancora le condizioni che hanno portato al suo arresto.

Può decidere che venga liberato/a.

Può anche essere rimesso/a in libertà con delle limitazioni (vedi sotto la voce udienza di convalida).

Entro 10 giorni dal Suo arresto, sia Lei sia il Suo avvocato, potete fare ricorso al Tribunale della Libertà (vedi pag. 6).

### Cosa succede del procedimento

Che Lei sia rimasto/a in carcere ovvero che sia stato scarcerato/a, il procedimento che ha portato al Suo arresto va avanti.

Il pubblico ministero può continuare le indagini.

Alla fine delle indagini, se ritiene che Lei sia responsabile del reato che Le è stato contestato, chiede che per questo fatto Lei sia processato/a.

È quindi importante, ancor di più se è stato/a liberato/a, che mantenga i contatti con il Suo avvocato.

### Cosa succede quando si viene scarcerato/a elezione di domicilio

Quando si viene liberati dal carcere si è (di nuovo, già era successo davanti al giudice) invitati ad indicare dove si vogliono ricevere gli atti del processo.

#### IMPORTANTE:

*poiché tutti gli atti del processo verranno mandati a quell'indirizzo, è importante che li ci sia effettivamente Lei o qualcuno che li può ricevere per Lei.*

*Se non troveranno nessuno Le verrà fatto il processo senza che Lei lo sappia veramente, ma il processo sarà giusto e regolare.*

*Se non sa dove ricevere gli atti può indicare lo studio del Suo avvocato.*

*In questo caso è indispensabile però che mantenga i contatti con il Suo avvocato.*

*Altrimenti anche così potrà essere processato/a senza sapere dove e quando ed essere arrestato/a perché una sentenza pronunciata contro di Lei è diventata definitiva (vedi pagg. 8-9).*

*Ancora: se dovesse cambiare indirizzo rispetto a quello indicato quando esce dal carcere, prenda contatti con il Suo avvocato immediatamente.*

### Udienza preliminare - processo

Come dicevamo il procedimento andrà avanti. Alla fine delle indagini, se il Pubblico ministero sarà dell'idea che Lei sia colpevole, chiederà che venga processato.

Per determinati reati si fa prima un'udienza davanti al giudice delle indagini preliminari, detta udienza preliminare.

Per determinati altri reati si viene invece convocati davanti al Giudice del Tribunale con il decreto di citazione a giudizio.

È però anche possibile che il pubblico ministero chieda di non fare l'udienza preliminare e che venga fatto il giudizio immediato.

Il Suo avvocato Le spiegherà meglio ogni cosa. Qui ci limiteremo ad una spiegazione semplice. Con un avvertimento.

È molto importante contattare subito l'avvocato quando si ricevono dei fogli che indicano la data di un'udienza.

È importantissimo farlo quando si riceve il foglio del decreto di giudizio immediato perché ci sono cose (la richiesta di giudizio abbreviato/patteggiamento) che vanno fatte entro 15 giorni da quando si riceve il decreto.

### Il decreto di citazione a giudizio

Con il decreto di citazione a giudizio Lei è convocato davanti ad un giudice del Tribunale per essere processato/a.

Potrà essere giudicato con il rito ordinario.

Nel corso del processo vengono sentiti i testimoni dell'accusa e della difesa, Lei può essere interrogato e/o rendere dichiarazioni.

Il pubblico ministero e la difesa fanno le loro conclusioni.

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Il giudice decide se è innocente o colpevole. In caso di condanna indica la pena. Anziché con il giudizio ordinario Lei potrà chiedere di essere giudicato con il giudizio abbreviato. In questo caso il processo si fa sui documenti raccolti dal pubblico ministero e dal Suo difensore. Il pubblico ministero e la difesa fanno le loro conclusioni (colpevole/innocente); il giudice decide. Può assolverla o condannarla. In caso di condanna la pena viene ridotta di un terzo (1/3). Oppure ancora potrà richiedere il patteggiamento.

Lei, tramite il Suo avvocato, ed il Pubblico ministero trovate un accordo sulla pena che deve essere applicata nei Suoi confronti. Se il giudice ritiene che la pena sia giusta fa la sentenza di patteggiamento e le applica questa pena.

### Il giudizio immediato

Lei è in carcere accusato/a di un reato per il quale è previsto che di norma si faccia l'udienza preliminare (es. violazione della legge sulla droga, rapina, estorsione).

Ricorrono però certe condizioni (ad esempio la prova è evidente perché Lei è stato arrestato/a mentre commetteva il reato e non ha contestato la sua responsabilità).

In questo (ed in altri) casi il pubblico ministero può chiedere che nei Suoi confronti venga emesso il decreto di giudizio immediato. Non viene fatta l'udienza preliminare.

Lei è convocato direttamente davanti al giudice del Tribunale.

Come già dicevamo *è importantissimo in questo caso contattare immediatamente l'avvocato perché la richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento (che possono consentirLe di avere una pena più bassa rispetto a quella alla quale verrebbe condannato facendo il giudizio ordinario) va fatta entro 15 giorni da quando ha ricevuto il foglio con il decreto. Questa richiesta può essere fatta anche da Lei personalmente.*

*È sempre meglio però consigliarsi con il Suo difensore,*

### L'udienza preliminare

Per determinati reati prima di andare davanti al giudice del Tribunale viene fissata un'udienza (l'udienza preliminare).

Si svolge davanti al giudice per le indagini preliminari.

In questa udienza si discute se ci sono gli elementi perché venga processato poi davanti al Tribunale.

Se il giudice ritiene che questi elementi esistano emette il decreto che dispone il giudizio.

Sono indicati il giorno ed il giudice del Tribunale davanti al quale si farà il processo. Il processo sarà fatto con il giudizio ordinario (vedi sopra).

È però anche possibile richiedere di definire il procedimento davanti al giudice delle indagini preliminari.

Come?

Facendo davanti a questo giudice il giudizio abbreviato ovvero richiedendo il patteggiamento.

### C) Arrestato/a per definitivo

È stato portato/a in carcere perché deve scontare una pena.

Nei suoi confronti è stata emessa una sentenza che l'ha condannata a scontare una pena in carcere.

Questa pena è diventata definitiva (ad esempio perché ci sono stati l'appello e la cassazione e la cassazione ha confermato la sentenza d'appello ovvero perché non è stato fatto appello in tempo).

Le viene consegnato un atto: l'ordine di esecuzione.

In questo atto sono indicati:

- 1) L'ufficio che lo ha emesso (Procura della Repubblica/Procura Generale);
- 2) La sentenza, la data della sentenza ed il giudice che l'ha emessa;
- 3) Quando è diventata definitiva la sentenza;
- 4) Per quale reato/i è stato/a condannato/a;
- 5) Dove e quando fu commesso il reato/i;
- 6) A quanto è stato/a condannato/a;
- 7) Il nome del suo/a avvocato/a (e se d'ufficio o di fiducia);
- 8) Quanta pena deve scontare.

È anche possibile che l'ordine di esecuzione contenga più sentenze, il cosiddetto cumulo.

### Cosa fare contro l'ordine di esecuzione

Lei è assistito/a da un avvocato/a. Si tratta del difensore di fiducia o d'ufficio che l'ha difesa nel corso del giudizio, del difen-

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

sore di fiducia che ha nel frattempo nominato o di altro difensore d'ufficio che Lei è stato nominato.

Il nome del Suo difensore compare nell'ordine di esecuzione.

Se è un difensore d'ufficio, può in ogni momento nominare un difensore di Sua fiducia (vedi pag. 4 - L'avvocato).

### IMPORTANTE:

*Prenda immediatamente contatto con il Suo difensore (con telegramma meglio che con lettera). È probabile non sappia che Lei è stato arrestato.*

*Sono possibili dei rimedi contro l'ordine di carcerazione (ad esempio l'incidente d'esecuzione e/o la richiesta di restituzione in termini).*

*La domanda va però presentata al più presto (la richiesta di restituzione in termini entro 30 giorni dal Suo arresto).*

### **Incidente di esecuzione**

L'ordine di esecuzione può essere contestato per una serie di motivi (ad esempio perché si ritiene che la sentenza non fosse diventata definitiva, perché è stata presentata una domanda di misura alternativa, perché si è stati condannato/a con la recidiva reiterata a pena inferiore a tre anni con sentenza diventata definitiva prima dell'entrata in vigore della legge cd. Cirielli).

Cosa si può fare in questi casi?

Si fa incidente d'esecuzione. Si chiede cioè al Giudice che ha emesso la sentenza (ed in caso di cumulo a quello che l'ha emessa per ultimo) di annullare l'ordine di carcerazione.

Potrà avere però miglior spiegazione dal Suo avvocato. Per questo motivo è importante che lo contatti immediatamente.

### **Restituzione in termini**

La richiesta di restituzione in termini è la domanda di poter fare qualcosa che non è stato possibile fare.

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (se cioè Lei è stato condannato/a senza aver partecipato al processo) può chiedere di poter impugnare la sentenza, se non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento.

La richiesta va però assolutamente fatta entro 30 giorni da quando L'hanno arrestata. Dopo è troppo tardi. Quindi contatti al più presto il Suo avvocato.

### **Indulto**

L'1 agosto 2006 è entrata in vigore la legge che ha concesso l'indulto.

È ridotta fino a tre anni la pena da scontare per reati commessi fino al 2 maggio 2006 (esempio condanna ad anni 5. Già scontati 1 anno e 4 mesi. Restano da scontare 3 anni ed 8 mesi. Cancellati i 3 anni. La pena residua è di 8 mesi).

Sono però esclusi dall'indulto alcuni reati. L'indulto viene revocato a chi, nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore (31 luglio 2011), commette un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a 2 anni.

L'applicazione dell'indulto dovrebbe essere automatica per chi dev'essere immediatamente scarcerato/a. Negli altri casi l'applicazione dovrà essere richiesta. Occorre fare un'istanza. Per ogni chiarimento chiedi comunque al Suo/a avvocato/a.

## 6. COME SI SCONTA LA PENA DEFINITIVA

Nell'ordine di esecuzione che già Lei hanno consegnato (o che Lei verrà consegnato nei prossimi giorni) è indicato anche il giorno in cui finirà di scontare la pena.

Non è detto che Lei debba finire quel giorno (potrà finire anche prima).

Non è detto che debba scontare tutta la pena in carcere.

### **La legge di ordinamento penitenziario**

La Sua situazione in carcere è regolamentata, tra l'altro, dalla legge cosiddetta di Ordinamento penitenziario (che indicheremo O.P.) e dal regolamento della legge (R.E.).

Legge e regolamento indicano i Suoi diritti ed i Suoi doveri nella situazione in cui si trova.

La legge sull'ordinamento penitenziario prevede inoltre permessi e misure alternative che può richiedere al Magistrato e/o al Tribunale di Sorveglianza (se e quando ricorrono determinate condizioni).

Permessi e misure alternative Lei potranno consentire di finire prima la pena e/o di scontare questa pena anche fuori dal carcere.

### **Il magistrato di sorveglianza**

Oltre ad avere un avvocato che La assiste in questa fase, Lei ha anche un Magistrato di riferimento, il cosiddetto Magistrato di Sorveglianza.

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Il Magistrato di Sorveglianza è la persona che, con il direttore del carcere e con il Suo avvocato, per prima garantisce che la Sua condizione in carcere sia dignitosa e giusta.

Il Magistrato di sorveglianza decide, da solo o come componente del Tribunale di Sorveglianza, permessi e misure alternative.

### Permessi e misure alternative

Elenchiamo qui di seguito le possibilità che Le sono fornite dall'ordinamento penitenziario.

Alcune decisioni sono prese dal Magistrato di Sorveglianza, altre dal Tribunale di Sorveglianza (con la consulenza e la collaborazione degli operatori penitenziari e degli esperti dell'osservazione e del trattamento).

Solo l'ammissione al Lavoro all'Esterno (art. 21 O. P.) è disposta in proprio dalla Direzione dell'Istituto.

Le spiegherà meglio il Suo avvocato. Chieda a lui/lei ogni chiarimento.

#### IMPORTANTE:

*Quando la prima decisione è presa dal Magistrato di Sorveglianza, e Lei non la ritiene giusta, da quando riceve l'atto, ed entro un termine indicato sull'atto stesso, può fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza.*

*Quando la decisione è presa dal Tribunale di Sorveglianza, e Lei non la ritiene giusta, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, può fare ricorso alla Corte di Cassazione. Il Suo avvocato Le spiegherà meglio ogni cosa.*

Tratteremo qui di seguito dei permessi, del lavoro all'esterno e delle misure alternative alla detenzione.

Tenga presente che per poterli richiedere occorrono determinate condizioni.

Ad esempio, che sia trascorso un certo periodo da quando si è iniziata ad espiare la pena, che rimanga da espiare una pena non superiore ad un certo limite.

I termini possono variare se si è stati condannati per determinati reati (elencati all'art. 4 bis dell'o.p.) ovvero se si è recidivi reiterati. Il Suo avvocato Le spiegherà meglio ogni cosa.

I moduli per inoltrare le richieste si trovano presso ogni rotonda dei Padiglioni detentivi. Per chiarimenti è possibile essere ricevuti dall'Ufficio Pratiche detenuti.

#### • **Permesso premio:** (riferimenti: art. 30 ter O. P. e art. 65 R.E.)

Chi ha mantenuto regolare condotta e non risulta socialmente pericoloso può uscire dal carcere per un massimo di 15 giorni per ogni permesso concesso (e per non più di 45 giorni per ogni anno solare) per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Decide il Magistrato di Sorveglianza.

#### IMPORTANTE:

*Se non ritiene giusta la decisione deve fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 24 ore da quando riceve l'atto che Le ha negato il permesso. Indichi anche i motivi.*

#### • **Lavoro all'esterno:** (art. 21 O.P)

È un modo di espiare la pena legato allo svolgimento di un'attività lavorativa esterna pubblica o privata.

Su provvedimento della Direzione dell'Istituto, può essere riconosciuto a:

- definitivi o imputati (previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria) per reati comuni senza alcuna limitazione relativa alla posizione giuridica e al periodo trascorso in carcere;
- condannati alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis O. P. dopo 1/3 della pena e comunque non oltre 5 anni;
- condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 10 anni.

Il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diventa esecutivo dopo l'approvazione del Magistrato di Sorveglianza.

#### • **Liberazione anticipata:** (riferimenti: art. 54 O. P. e art.103 R. E.)

Consiste in una riduzione della pena pari a 45 giorni, per ogni 6 mesi di pena espiata. Viene concessa a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha anche partecipato alle attività trattamentali organizzate in carcere.

È riconosciuta anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari.

Decide il Magistrato di Sorveglianza.

#### IMPORTANTE:

*Se non ritiene giusta la decisione deve fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni da quando riceve l'atto che ha respinto la domanda. Indichi anche i motivi.*

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

- **Semilibertà:** (riferimenti: art. 48 O. P. e art. 101 R. E.)  
 Può essere data a chi, disponendo di un'attività lavorativa, formativa o comunque utile per il reinserimento sociale, è:

  - sottoposto ad una misura di sicurezza (in qualunque momento)
  - condannato all'arresto o alla reclusione per meno di 6 mesi
  - condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati all'articolo 4 bis, comma 1 O.P.).
  - condannato all'ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione.

La persona in semilibertà esce dal carcere la mattina e vi fa rientro la sera.
- **Detenzione domiciliare** (riferimenti: art. 47 ter O. P. e art. 100 R. E.)  
 Può scontare la pena agli arresti domiciliari (che si chiamano detenzione domiciliare quando la pena è definitiva) chi ha compiuto 70 anni, non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è stato condannato con la recidiva. Inoltre chi deve scontare una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni se:

  - donna in stato di gravidanza; madre o padre di prole inferiore ai 10 anni;
  - persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni;
  - persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni indipendentemente dalle condizioni sopra descritte se non sussistono i presupposti per ottenere l'affidamento in prova (e non condannata per reati di cui al 4 bis o con recidiva 99, 4° c).
- **Detenzione domiciliare speciale** (riferimento: art. 47 quinquies O. P.)  
 Le può essere data se è madre di prole inferiore ai 10 anni, non manifesta recidiva, partecipa all'opera trattamentale ed ha espriato un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo).
- **Affidamento in prova al Servizio Sociale in casi particolari** (riferimenti: art. 94 D. P. R. 309/90 e art. 99 R.E.)  
 Può esservi ammessa la persona tossicodipendente e/o alcooldipendente, con condanna o residui di pena inferiori ai 6 anni (4 se per reati di cui all'art. 4 bis o.p.), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il Servizio Tossicodipendenze della Sua ASL).  
 La misura può essere concessa per un massimo di due volte.
- **Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti o alcooldipendenti** (riferimenti: art. 90 ss. D. P. R. 309/90)  
 Può essere data a chi deve scontare una pena o un residuo pena inferiore ai 6 anni (4 se condannati per reati di cui all'art. 4 bis o.p.) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza/alcooldipendenza.  
 La persona si deve essere sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio – riabilitativo.  
 In questo caso la pena rimane sospesa per 5 anni e si estingue se in questo periodo non viene commesso delitto non colposo punibile con la reclusione (altrimenti viene revocata).
- **Affidamento in prova al Servizio Sociale** (riferimenti: art. 47 O. P. e artt. da 96 a 98 R. E.)  
 Se la condanna o il suo residuo pena è inferiore ai tre anni, valutati i risultati dell'osservazione della personalità, il soggetto può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena ancora da scontare: in tale periodo verrà seguito dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna.
- **Sospensione condizionata della pena detta *indultino*** (riferimento legge 207/03)  
 Chi ha scontato almeno metà della pena e deve scontare ancora al massimo 2 anni per una condanna diventata definitiva prima del 22 agosto 2003 può ottenere il cosiddetto indultino, cioè uscire dal carcere anticipatamente.  
 Ci sono delle limitazioni (ad esempio non può essere richiesto da chi è stato condannato per determinati reati). Glielo spiegherà meglio l'avvocato.  
 Decide il Magistrato di Sorveglianza.  
IMPORTANTE:  
*Se non ritiene giusta la decisione deve fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni da quando riceve l'atto che ha respinto la domanda. Indichi anche i motivi.*
- **Liberazione condizionale** (riferimenti: art. 176 C.P. e art. 682 C.P.P.)  
 Può essere riconosciuta a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno 1/2 della pena inflitta qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni di pena e non meno di 3/4; se condannato all'ergastolo gli anni scontati devono essere almeno 26).

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Per ottenerla bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. È subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato ai sensi degli artt. 185 e ss c.p. (restituzioni e risarcimento del danno), salvo si dimostri l'impossibilità di adempierle.

### IMPORTANTE:

*Anche lo straniero detenuto senza permesso di soggiorno e senza documento di identità in corso di validità può essere ammesso, quando ricorrono gli altri presupposti, al lavoro all'esterno ed alle misure alternative alla detenzione.*

L'identificazione avviene secondo i dati anagrafici della sentenza definitiva.

Gli Uffici competenti devono rilasciare il codice fiscale ed una speciale autorizzazione al lavoro, valida fino alla cessazione della misura.

### • **L'espulsione quale misura alternativa alla detenzione**

Questa espulsione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza solo nei confronti del cittadino straniero già detenuto per una condanna definitiva, che deve scontare una pena residua di meno di due anni (cioè se mancano meno di due anni al fine pena), salvo che la condanna riguardi determinati reati gravi).

Anche questa espulsione può essere ordinata solo nei confronti dei cittadini stranieri che potrebbero ricevere un'espulsione amministrativa.

L'espulsione dovrebbe sempre essere ordinata dal Magistrato di Sorveglianza (ma non sempre, attualmente, questo succede), ma può anche essere richiesta dal condannato.

### IMPORTANTE:

*Contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che dispone l'espulsione il cittadino straniero può proporre opposizione al Tribunale di Sorveglianza entro dieci giorni. Fino alla scadenza di questo termine - o, se è stata fatta opposizione, fino alla decisione del Tribunale - l'espulsione non può essere eseguita (durante questo termine il cittadino straniero resta in carcere).*

Con l'opposizione il cittadino straniero può, ad esempio, sostenere che non è irregolare (perché ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e non ha avuto alcuna risposta, perché ha avuto un rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno ed ha fatto ricorso al TAR, ...), o sostenere che si trova in una condizione di inespellibilità.

Questa espulsione deve sempre essere eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera, e il cittadino straniero resta in carcere sino a quando non è possibile eseguire l'espulsione, cioè sino a quando sia stata accertata definitivamente la sua identità e le autorità del Paese di origine abbiano rilasciato i documenti necessari per il rimpatrio.

Può quindi essere opportuno, se il cittadino straniero ha chiesto l'espulsione, oppure se l'espulsione è ormai definitiva (perché l'interessato non ha fatto opposizione, o perché l'opposizione è stata respinta), che egli stesso produca eventuali documenti di identità in suo possesso, per tentare di ridurre i tempi di esecuzione dell'espulsione; può infatti accadere che dopo la decisione definitiva del magistrato passino ancora molti mesi prima che l'espulsione venga effettivamente eseguita, durante i quali il cittadino straniero resta in carcere, per essere alla fine espulso a pochi mesi dal fine pena.

Se la pena è stata scontata interamente in carcere, questa espulsione non può più essere eseguita (ma il questore potrà comunque ordinare l'espulsione amministrativa dello straniero irregolare).

Da quando questa espulsione è stata eseguita, allo straniero è vietato il rientro in Italia per dieci anni; dopo dieci anni, se il cittadino straniero non è rientrato in Italia, la pena è estinta (ossia si considera come interamente scontata). Se al contrario lo straniero rientra illegittimamente prima della scadenza del termine di dieci anni riprende immediatamente l'esecuzione della pena (il cittadino straniero viene quindi riportato in carcere per scontare il residuo di pena che era stato sostituito con l'espulsione).

## 7. LA GIORNATA

ore 7,00: COLAZIONE

ore 9,00/11,00, ore 13,00/15,00 ed ore 18,00/19,30: DOCCE

ore 9,00/11,00 ed ore 13,00/14,50: PERMANENZA CORTILI PASSEGGIO ARIA APERTA secondo le seguenti modalità:

- mattino: discese ore 9,00 ed ore 9,30 (in unica soluzione)  
risalite ore 10,00 ed ore 11,00 (in unica soluzione)
- pomeriggio: discese ore 13,00 ed ore 13,30 (in unica soluzione)  
risalite ore 14,00 ed ore 14,50 (in unica soluzione)

ore 11,30: PRANZO

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

ore 17,30: CENA

ore 18,00/20,00: SOCIALITA' SERALE

### Per una vita sana è importante

- usufruire dei cortili passeggiare all'aria aperta e fare esercizio fisico, per avere appetito e dormire meglio la notte;
- tenere pulita la propria camera e aprire le finestre il più spesso possibile per cambiare l'aria;
- curare l'alimentazione, non conservando per lungo tempo i cibi deperibili;
- al fine di evitare di contrarre malattie di vario genere, **non** fare ingresso nei locali doccia a piedi nudi e **non** scambiare oggetti per l'igiene personale o biancheria.

### Non è consentito:

- farsi tatuaggi, poiché l'uso di aghi non sterili comporta la trasmissione di malattie, anche gravi;
- bere alcolici e contemporaneamente assumere farmaci di ogni genere, in quanto è causa di gravi danni fisici e mentali e motivo di sanzione disciplinare;
- accumulare farmaci prescritti regolarmente dai medici in quanto, oltre ad essere motivo di sanzione disciplinare, l'assunzione incontrollata di farmaci nuoce gravemente alla salute;
- mettere in atto qualsiasi comportamento sessuale dal quale possano derivare infezioni.

### Regole, divieti ed obblighi

La vita negli Istituti Penitenziari è regolata dalle leggi e dai decreti dell'Ordinamento Penitenziario e dal Regolamento Interno, che indicano, oltre alle linee-guida per un trattamento carcerario senza discriminazioni, le norme di comportamento da rispettare, tra le quali:

- rispettare il Personale di Polizia Penitenziaria e Civile e gli altri detenuti
- mantenere pulita la propria camera detentiva ed aver riguardo per i beni dell'Amministrazione
- rispettare gli orari
- rispettare gli impegni presi (lavorativi, scolastici, formativi...)
- curare la propria igiene personale
- non possedere e trafficare oggetti non autorizzati
- non minacciare e usare violenza
- non detenere denaro o oggetti di valore
- non falsificare documenti e comunicare notizie false
- non possedere, utilizzare, scambiare sostanze stupefacenti o medicinali non autorizzati
- non organizzare e/o partecipare a disordini o sommosse

### IMPORTANTE:

*Il mancato rispetto delle norme previste dall'Ordinamento Penitenziario e dal Regolamento Interno prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari, che influiranno negativamente sulla concessione di tutti i benefici.*

Le sanzioni disciplinari previste sono:

- il richiamo
  - l'ammonizione
- che vengono deliberate dal Direttore

- l'esclusione dalle attività ricreative e sportive, per non più di 10 giorni
  - isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di 10 giorni
  - esclusione dalle attività in comune per non più di 15 giorni
- che vengono deliberate dal Consiglio di Disciplina (Direttore, Educatore e Sanitario).

### IMPORTANTE:

*Contro tali sanzioni è possibile inoltrare ricorso al Magistrato di Sorveglianza entro dieci giorni.*

## 8. SALUTE: IL SERVIZIO SANITARIO

I dati sulla sua salute sono riservati ed i medici sono vincolati al segreto professionale.

Il servizio sanitario penitenziario fornisce, a titolo gratuito, oltre ai farmaci regolarmente concessi dal servizio sanitario nazionale, le visite generiche, le visite specialistiche e le indagini cliniche strumentali (esami del sangue e delle urine, radiografie, elettrocardiogrammi, etc.).

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

La visita medica avviene quando necessario e su richiesta del detenuto, formulando richiesta a voce al personale di Polizia Penitenziaria addetto alla Sezione. Ad ogni Sezione detentiva è assegnato un medico di riferimento al quale, come sopra specificato, è possibile rivolgersi per esporre le proprie esigenze e/o problematiche sanitarie.

*Le somministrazioni di terapie, medicazioni ed altri interventi infermieristici (valutazione di temperatura, pressione, etc) vengono effettuate secondo le possibilità dell'organizzazione interna del servizio.*

Presso ogni padiglione il Personale Medico - Infermieristico è organizzato con turni di presenza garantiti nell'arco delle 24 ore.

Su richiesta il Direttore dell'Istituto può autorizzare il detenuto ad essere visitato da medici specialisti di sua fiducia, a proprie spese. È possibile ottenere copia, a proprie spese, del diario clinico personale, formulando una richiesta all'Ufficio Pratiche detenuti e precisando le motivazioni.

### Servizio assistenza detenuti tossicodipendenti/alcooldipendenti

L'Unità Operativa Autonoma Patologie da dipendenza dell'A.S.L. 3 è dedicata alla cura delle dipendenze sia da sostanze illegali (eroina, cocaina, hashish etc.) sia legali (alcol/psicofarmaci).

*Destinatario dell'intervento del S.A.D. è chi si dichiara dipendente da sostanze illegali e alcol durante la prima visita medica all'ingresso in Istituto.*

L'accesso al S.A.D. avviene:

- su segnalazione della Direzione Sanitaria, per chi si dichiara tossicodipendente/alcooldipendente all'ingresso in carcere e si sottopone ai controlli dei metaboliti urinari;
- su richiesta diretta dell'interessato o tramite i Servizi Territoriali, gli Operatori Ministeriali e le Associazioni di Volontariato. Le prestazioni del S.A.D. (interventi medici, psicologici, sociali ed educativi) sono svolte da una équipe multiprofessionale attraverso:
- L'accoglienza, il trattamento diagnostico e la terapia di disassuefazione a scalare;
- Il sostegno e l'accompagnamento alla detenzione;
- La valutazione e la progettazione di percorsi socio - riabilitativi in collaborazione con gli operatori dei Servizi Territoriali di competenza;
- La cura e l'accompagnamento nelle dimissioni di chi sta per essere scarcerato/a, fornendo indicazioni utili di educazione e prevenzione sanitaria, sulle risorse dei Servizi Sanitari e Sociali del Territorio e sul raccordo con gli operatori di riferimento dei pazienti presso i Ser.T. (ad esempio concordando appuntamenti per chi viene scarcerato/a).
- Per le persone tossicodipendenti/alcooldipendenti trasferite da altri Istituti e/o che si rivolgono al S.E.R.T. anche dopo diverso tempo dall'ingresso in carcere, è possibile accedere al S.A.D. attraverso lo Sportello di Accoglienza. Lo Sportello è attivo al lunedì mattina; le domande ed i moduli di richiesta di intervento al S.A.D. sono disponibili presso ogni Blocco e vengono raccolte durante un colloquio individuale che avviene entro 7 giorni dal ricevimento del modulo di richiesta da parte del S.A.D.

Il S.A.D. in particolare attua:

- Colloqui di orientamento e collegamento con il Ser.T. di riferimento;
- Valutazioni e predisposizione di trattamenti integrati, educativi e socio - riabilitativi.

Chi risiede in altre Regioni o in altri Stati rimane in carico al S.A.D., previa delega, ove è possibile, da parte del Ser.T. competente secondo la residenza. Ai cittadini extracomunitari, non in possesso di regolare permesso di soggiorno, non sono assicurati i progetti terapeutici comunitari e/o in misura alternativa alla detenzione.

### La struttura a custodia attenuata "arcobaleno"

La Struttura a Custodia Attenuata (SCA) "Arcobaleno" è sita nel Padiglione E e si occupa delle cure delle tossicodipendenze e delle alcol-dipendenze attraverso un percorso individuale di recupero socio-educativo.

Ad essa può accedere chi al momento dell'ingresso in Istituto:

- abbia dichiarato la condizione di tossicodipendenza, risulti già in carico presso un Ser.T., si sottoponga ai controlli dei metaboliti urinari;
- era in carico presso un Ser.T., non abbia dichiarato la propria tossicodipendenza, si sottoponga ai controlli dei metaboliti urinari;
- non abbia dichiarato la condizione di tossicodipendenza né sia mai stato in carico ad un Ser.T. ma richieda di effettuare i necessari controlli (analisi del capello) che accertino la tossicodipendenza.

Occorre inoltre:

- non avere patologie psichiatriche riconosciute;
- non essere inserito/a in sezioni particolari (es. alta sicurezza, incolumi);
- avere da scontare una pena non inferiore ai 6 mesi e non superiore agli 8 anni definitivi;
- se straniero/a avere regolare Permesso di Soggiorno e conoscere bene la lingua italiana.

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Per accedere ad "Arcobaleno" è necessario fare richiesta attraverso una "Domandina" oppure segnalare la propria volontà all'operatore del S.A.D.; è possibile accedervi anche da altri Istituti tramite richiesta scritta.

Il progetto prevede un percorso terapeutico con una prima fase di Orientamento in cui vengono valutate le possibilità di un percorso all'interno della struttura ( in Accoglienza e Comunità' e a seguito al rientro esterno) oppure di uno esterno. Tutto è concordato con il Ser.T. di appartenenza.

Il percorso è caratterizzato da un "lavoro terapeutico" che richiede una forte motivazione a costruire una prospettiva futura diversa.

Durante il percorso è possibile frequentare, per chi dispone di un fine pena adeguato, le scuole elementari, le scuole medie e l'Istituto Alberghiero Colombatto.

### 9. UFFICI E LORO FUNZIONI

In ogni Padiglione detentivo si trovano:

**L'Ufficio Pratiche detenuti:** raccoglie, verifica e porta all'attenzione dell'Autorità o degli Uffici competenti le richieste formulate dalla popolazione detenuta (colloqui visivi e corrispondenza telefonica, udienze Ufficio Coordinatore ed Operatori Penitenziari Civili, benefici, misure alternative, sopravvitto, lavoro, corsi didattici ed attività ricreative e sportive, biblioteca, etc.)

L'Ufficio dell'Ispezzore Coordinatore: previa richiesta è possibile essere ricevuti dal Coordinatore del Padiglione o dai suoi Coadiutori, per informazioni, comunicazioni riservate, varie necessità.

È possibile accedere a tali Uffici tramite richiesta scritta.

Esternamente ai Padiglioni detentivi ci sono:

**L'Ufficio Matricola:** all'atto dell'ingresso riceve ed immatricola i detenuti, cura l'archivio dei singoli fascicoli matricolari, è tramite per le comunicazioni con tutte le Autorità, gestisce quanto concerne i benefici e le misure alternative e coordina le cause ed i trasferimenti dei ristretti

È l'ufficio a cui possono essere presentate le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno.

### 10. CONTATTI CON I FAMILIARI

#### Colloqui visivi:

I detenuti (autorizzati dall'Autorità Giudiziaria competente sino alla sentenza di 1° grado o dal Direttore dell'Istituto se appellanti, ricorrenti o definitivi) possono effettuare colloqui con i propri congiunti, i familiari o con terze persone, nella misura di:

- 6 colloqui al mese se ristretti per reati ordinari
- 4 colloqui al mese se ristretti per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4 bis dell'O. P.

Ogni colloquio ha durata ordinaria massima di un'ora.

#### Colloqui telefonici:

I detenuti possono essere autorizzati, dall'Autorità Giudiziaria competente se imputati, e dopo la sentenza di primo grado ovvero se appellanti, ricorrenti o definitivi, dal Direttore dell'Istituto, alla corrispondenza telefonica con i propri familiari e conviventi nella misura di:

- 1 telefonata a settimana se ristretti per reati ordinari
- 2 telefonate al mese se ristretti per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4 bis dell'O. P., specificando che è sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate ai detenuti per i reati indicati nell'art. 4 bis dell'O. P.

La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di 10 minuti.

In casi eccezionali, ovvero per comprovati e gravi motivi, possono essere autorizzati specifici colloqui telefonici con terze persone.

In merito alle richieste di telefonate da parte di detenuti stranieri, la procedura da seguire è la seguente:

- allegare documentazione (originale o comunque autenticata dall'autorità consolare di competenza) attestante il rapporto di parentela con il destinatario della telefonata;
- produrre certificazione attestante la corrispondenza dell'intestazione dell'utenza telefonica alla persona legittimata a ricevere la telefonata (allegando alla richiesta di telefonata copia della bolletta telefonica);

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Si precisa inoltre che per i detenuti in espiazione di uno dei delitti di cui all'art. 4 bis O.P. e per questo sottoposti alla registrazione delle conversazioni telefoniche, è necessaria la presenza di un interprete per l'ascolto simultaneo della telefonata.

### Posta, oggetti e generi alimentari:

I detenuti possono ricevere ed inviare corrispondenza tramite posta o telegramma.

I detenuti possono ricevere tramite colloquio o mediante posta pacchi di vario genere.

Tramite colloquio i pacchi, complessivamente di peso non superiore a 20 Kg anche in un'unica soluzione, possono contenere abbigliamento e generi alimentari consentiti.

Se inviati a mezzo posta, invece, non è possibile che al loro interno siano contenuti generi alimentari.

## 11. SERVIZI DELLA STRUTTURA CARCERARIA, INOLTRO DI RICHIESTE E ISTANZE

### Il vestiario

Per comprovate necessità (mancanza di vestiario di proprietà ed accertate situazioni di indigenza) è possibile richiedere, tramite la compilazione di apposita modulistica, capi di abbigliamento.

Il servizio per le persone di sesso maschile è svolto presso il banco vestiario interno gestito dagli Operatori Volontari; per le persone di sesso femminile il servizio è gestito all'interno del Blocco dalle Suore di San Vincenzo.

### La pratica delle religioni

La Direzione organizza funzioni religiose cattoliche e degli altri culti e presso ogni Padiglione è presente l'elenco dei Ministri di Culto delle varie religioni con i quali, previa richiesta, è possibile effettuare incontri.

È comunque consentito praticare autonomamente la propria religione, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.

Le prescrizioni delle diverse religioni sono tenute in considerazione per la somministrazione del cibo.

### Lo studio e la formazione

La Direzione ogni anno organizza corsi scolastici (alfabetizzazione, elementari, media ed universitari), corsi di formazione professionale e corsi didattici di livello e tipologie differenti.

Tramite affissione, il tutto viene portato all'attenzione della popolazione detenuta che, sulla base di specifici requisiti (posizione giuridica, fine pena, competenze, etc.), potrà formulare richiesta.

Se vengono affissi bandi relativi a corsi previsti in altri Istituti si può formulare la richiesta di trasferimento di partecipazione sull'apposita modulistica.

### Il lavoro

Per essere ammessi ad una delle mansioni lavorative interne è necessario compilare un apposito modulo che gli addetti all'Ufficio Pratiche detenuti utilizzeranno per l'immissione nelle graduatorie di attesa predisposte ai sensi dell'art. 20 O.P.

### Le attività sportive

La Direzione organizza attività sportive presso gli spazi disponibili con un accesso in orari e giorni diversi a seconda della sezione di appartenenza. Chi è interessato a partecipare dovrà inoltrare relativa richiesta all'ufficio del Coordinatore, disponendo di un nulla osta sanitario rilasciato dal medico di riferimento della sezione.

### La spesa

All'interno dell'Istituto è presente l'Impresa di mantenimento.

Ogni persona detenuta, se in possesso di denaro, può fare richiesta di acquisto di prodotti inseriti nella lista della spesa ("sopravvito"), esposta in ogni sezione.

Gli acquisti possono essere fatti 2 volte la settimana. La richiesta di eventuali prodotti non presenti in lista deve essere inoltrata con la compilazione di una specifica domanda. L'acquisto di bevande alcoliche è consentito nella misura di mezzo litro al giorno, salvo diverse disposizioni della Direzione. L'acquisto di farmaci è consentito solo previa autorizzazione della Direzione Sanitaria. Se nel periodo di tempo che intercorre tra la richiesta della spesa e la consegna della stessa non dovesse esservi disponibilità sul suo conto, la spesa viene completamente annullata.

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

### La biblioteca

L'Istituto le offre la possibilità di accedere ad un servizio di biblioteca nel quale potrà trovare libri o riviste, sia in lingua italiana che straniera. Può usufruire di tale servizio compilando una domandina. L'elenco dei testi disponibili è consultabile presso la rotonda di ogni piano.

Per superare le difficoltà derivanti da differenze di lingua e cultura, lo straniero può:

- rivolgersi alla figura del mediatore culturale, descritta al paragrafo "Il personale dell'Istituto" pag. 34;
- se vuole, prendere contatto con le Autorità consolari del suo Paese.

### Come inoltrare richieste ed istanze

Il mezzo per contattare direttamente qualsiasi Autorità Giudiziaria (Procuratore, Giudice o Avvocato) è il modello IP1 (ex modello 13).

Il modello IP1 è un registro in cui, da parte dell'addetto dell'Ufficio Matricola, devono essere iscritte le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste presentate dai detenuti.

Tali atti devono essere comunicati immediatamente all'Autorità Giudiziaria, nello stesso giorno o al più tardi nel giorno successivo.

Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'Autorità Giudiziaria.

Il detenuto, nel giorno precedente a quello in cui ritiene opportuno dare atto a tali comunicazioni, riferirà tale necessità al Personale di Polizia Penitenziaria di Sezione, che provvederà a comunicare il tutto all'addetto al modello IP1 dell'Ufficio Matricola.

Per le richieste ordinarie riguardanti la vita all'interno dell'Istituto, invece, lo strumento abituale è il modello 393 (domandina).

Indirizzato alla Direzione dell'Istituto; è il mezzo per chiedere quanto concerne i bisogni quotidiani consentiti.

Per le altre richieste (colloqui, telefonate, permessi, trasferimenti, vestiario, posta, misure alternative, benefici, etc.) è disponibile su ogni piano detentivo l'apposita modulistica da chiedere all'Agente di Sezione.

Tutte le richieste verranno esaminate e verrà data risposta nei tempi consentiti dall'organizzazione dell'istituto.

## 12. IL PERSONALE DELL'ISTITUTO

All'interno dell'Istituto sono presenti diverse figure professionali ed Istituzionali:

Il Direttore ed i Vicedirettori,

La Polizia Penitenziaria;

Gli educatori professionali;

Gli assistenti sociali;

Gli psicologi;

Gli assistenti volontari;

Gli insegnanti;

Il Cappellano ed i Ministri di Culto;

Il personale sanitario;

I mediatori culturali.

### La direzione

È costituita dal Direttore e dallo staff dei vice-direttori. I suddetti funzionari non appartengono al Corpo di Polizia penitenziaria e non rivestono le funzioni di polizia giudiziaria, hanno però la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva.

Ognuno di essi è assegnato ai vari settori detentivi e rappresenta il punto di riferimento per ogni questione che ecceda l'ordinaria amministrazione.

Si può chiedere, con lettera o "domandina", di conferire con il direttore e i vicedirettori al fine di esporre problemi personali o reclami relativi alla propria condizione detentiva.

### La polizia penitenziaria

Attende ed assicura l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e pena e ne tutela la sicurezza, partecipa, anche nell'ambito dei gruppi di lavoro, all'attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e di coloro che espiano una misura di sicurezza detentiva, espleta il servizio di traduzione ed il servizio di piantonamento nei luoghi esterni di cura dei detenuti e di coloro che espiano una misura di sicurezza detentiva.

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

La Polizia Penitenziaria è suddivisa nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

- ruolo dei Commissari (indossano sull'uniforme distintivi con una o più stellette)
- ruolo degli Ispettori (indossano sull'uniforme distintivi con uno o più pentagoni)
- ruolo dei Sovrintendenti (indossano sull'uniforme distintivi con una o più barre)
- ruolo degli Agenti e degli Assistenti (indossano sull'uniforme distintivi neutri o con uno o più segni rossi)

La Polizia Penitenziaria è il tramite di contatto con tutte le altre figure professionali operanti in Istituto.

### L'educatore professionale

È la figura che predisporre, organizza e coordina le attività interne inerenti la scuola, il lavoro, le iniziative culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli altri operatori.

Partecipa, nell'ambito dell'équipe "di osservazione e trattamento", alla definizione di un percorso finalizzato alla ricerca, da parte della persona detenuta, di una propria dimensione all'interno del contesto sociale.

Nel caso di istanze per la fruizione di benefici, l'équipe relaziona alla Magistratura di Sorveglianza sugli esiti dell'osservazione della personalità.

### L'assistente sociale

L'Assistente sociale appartiene all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Torino ed Asti (UEPE). Si occupa del rapporto tra il detenuto ed il suo ambiente esterno (familiare, lavorativo, abitativo, etc.) e delle eventuali problematiche che ci possono essere in tale contesto. In tal senso promuove i contatti con le risorse esterne per aiutare la persona ad affrontare le difficoltà ad esse connesse sia in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative) sia in vista della dimissione dal carcere. In caso di ammissione a misure alternative la persona che ne fruirà sarà seguita, all'esterno, dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna.

L'Assistente sociale collabora con l'Istituto nelle attività di osservazione della personalità e può intervenire:

- su richiesta dell'Istituto per fornire una consulenza;
- su richiesta dell'Istituto e/o della Magistratura di Sorveglianza quando il detenuto nei termini di legge richiede un beneficio (es. permesso premio, art. 21, misure alternative alla detenzione); in questi casi l'assistente sociale partecipa all'attività di osservazione della personalità nell'équipe di osservazione e trattamento;
- su richiesta del detenuto attraverso "domandina", o su richiesta dei familiari dello stesso presso l'UEPE, l'assistente sociale effettua colloqui di consulenza inerenti problemi di tipo familiare e sociale. Si evidenzia che l'Assistente sociale potrà attivare interventi solo negli ambiti sopra riferiti.

### Lo psicologo

È una figura professionale che su indicazione della Direzione fornisce un sostegno psicologico durante la detenzione;

Partecipa, all'occorrenza, nell'ambito dell'équipe "di osservazione e trattamento".

### Assistenti volontari penitenziari

Sono figure che operano sotto il coordinamento della Direzione dell'Istituto, fornendo, principalmente, sostegno morale ai detenuti.

È fondamentale evidenziare come tali operatori non possano tenere relazioni con il mondo esterno (familiari, avvocati, magistrati, Ser.T, etc.), se non per casi specifici espressamente autorizzati.

Fondamentalmente gli assistenti volontari penitenziari si occupano di problematiche quali il vestiario, il rilascio del codice fiscale, le pratiche matrimoniali, l'incasso di assegni, le pratiche pensionistiche, etc.

Gli assistenti volontari tengono regolari contatti con le altre figure professionali

Gli assistenti volontari penitenziari sono reperibili, a rotazione, tutti i giorni feriali. Inoltre possono essere contattati attraverso una domandina.

Ogni padiglione dispone di un gruppo di assistenti volontari penitenziari di riferimento.

Partecipano, all'occorrenza, all'équipe "di osservazione e trattamento".

### I mediatori culturali

È una figura che, se, presente all'interno dell'Istituto, opera un raccordo tra gli appartenenti alle varie culture, sia detenuti sia operatori. Inoltre presta sostegno ai detenuti stranieri a seconda delle necessità specifiche presentate dagli stessi e legate alla cultura di provenienza (lingua, comprensione delle norme, religione, etc.). Partecipa, all'occorrenza, all'équipe "di osservazione e trattamento".

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

### 13. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CITTADINI STRANIERI

#### Quando non è permesso l'ingresso in Italia per motivi penali o di giustizia

Il cittadino di un paese non comunitario non può entrare in Italia, per motivi penali o di giustizia, nei seguenti casi:

1) quando sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di un altro Stato dello spazio unificato Schengen (tutti i paesi dell'Europa occidentale).

Questo si verifica quando lo straniero è stato espulso dall'Italia o da altro paese europeo per motivi di ordine pubblico: per essere sicuri di rientrare in questa categoria bisogna leggere con attenzione il foglio che è stato dato al momento dell'espulsione dove ci sono scritti i motivi per i quali l'espulsione è stata data (nel dubbio è consigliabile farlo leggere da un avvocato).

2) quando c'è stata una condanna, a seguito di un processo ordinario, abbreviato o a seguito di patteggiamento, per tutti i reati per i quali è obbligatorio finire in carcere quando si è presi sul fatto.

Attenzione: la condanna deve essere definitiva, quindi dopo l'appello o la cassazione (nel dubbio chiedere al proprio avvocato o all'ufficio matricola).

L'elenco dei reati la cui condanna è di ostacolo all'ingresso in Italia è lunghissimo e comprende quasi tutti i reati di strada, esempio: furto aggravato, rapina, estorsione, spaccio, sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ecc...

(anche in questo caso è meglio chiedere bene al proprio avvocato se la sentenza di condanna o di patteggiamento, anche vecchia, esclude la possibilità di entrare legalmente in Italia).

Attenzione: la sentenza che impedisce di entrare in Italia può anche essere stata data in contumacia, cioè senza aver partecipato al processo, e non è necessario essere stati effettivamente arrestati, può anche essere stato un processo a piede libero, anche per un fatto non grave, anche se c'è stata la condizionale. Quello che conta è il titolo del reato (cioè il nome del reato) per cui c'è stata sentenza definitiva.

Se la sentenza che impedisce l'ingresso in Italia è stata la conclusione di un processo ordinario o abbreviato, per poter togliere gli effetti occorre fare una procedura di fronte al Tribunale di Sorveglianza che si chiama riabilitazione (vedere col proprio avvocato se si è nelle condizioni di poterla chiedere). Se invece la sentenza che impedisce l'ingresso in Italia è stata di patteggiamento occorre attendere cinque anni da quando la sentenza è diventata definitiva per chiedere la dichiarazione di estinzione del reato allo stesso giudice che ha emanato la sentenza, sempre che, nei 5 anni, non sia stato commesso un altro reato dello stesso tipo di quello per cui c'è stata la sentenza di patteggiamento.

Se i requisiti per poter entrare in Italia vengono meno (ad esempio perché c'è una sentenza per un reato per cui l'arresto in flagranza è obbligatorio) il permesso di soggiorno di cui eventualmente lo straniero sia titolare è revocato ovvero, se scaduto, non viene rinnovato: questo vuol dire che in presenza delle condanne di cui abbiamo parlato non solo non si può entrare in Italia ma, se si soggiornava regolarmente, il permesso di soggiorno viene tolto o comunque non rinnovato alla sua scadenza. In questi casi, l'unico rimedio è il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) che deve essere fatto da un avvocato, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

Lo straniero che è parte in un processo penale, sia indagato che parte offesa, può chiedere al Questore, anche attraverso il suo legale, ovvero un Consolato all'estero, di essere autorizzato a rientrare in Italia per partecipare ad alcuni, particolari, atti del processo che richiedono la sua presenza. Subito dopo di essi deve comunque ritornare in patria. Il costo del viaggio è a carico dello straniero.

#### Il rinnovo e la conversione del permesso di soggiorno

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia dove lo straniero abita, osservando i seguenti termini:

- novanta giorni prima della scadenza, nei casi in cui il permesso di soggiorno è stato concesso per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- sessanta giorni prima della scadenza, se concesso per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- trenta giorni prima nei restanti casi.

I termini sopraindicati non sono perentori; questo significa che l'autorità di polizia è tenuta comunque ad esaminare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, anche se proposta dopo la scadenza dei medesimi.

È necessario, in ogni caso, che la domanda di rinnovo sia proposta non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno. Questo termine dei 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno è molto importante, perché dalla sua mancata osservanza può derivare una conseguenza assai grave, vale a dire l'espulsione dal territorio dello stato.

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Il permesso di soggiorno può essere accordato anche se lo straniero, al momento della richiesta, non aveva un lavoro, essendo sufficiente che il lavoro ci sia al momento del rilascio del permesso stesso.

Un elemento che può essere di ostacolo al rinnovo del permesso di soggiorno è il possesso da parte di uno straniero maggiorenni di sostanze stupefacenti per uso personale; si tratta infatti di una circostanza che la polizia è tenuta a riferire al questore e che il questore può prendere in considerazione al fine di negare il rinnovo del permesso di soggiorno.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno, che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per un periodo non superiore a sei mesi.

La legge prevede la possibilità della conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o familiari, il quale potrà essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero. Il permesso di soggiorno viene convertito entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. La conversione può avvenire nei seguenti casi:

- Il permesso per lavoro autonomo può essere utilizzato per lavoro dipendente e viceversa;
- Il permesso per lavoro stagionale può essere convertito in permesso per lavoro ma solo alla fine della stagione;
- Il permesso per studio può essere convertito in permesso per lavoro ma all'interno del numero di ingressi per lavoro (quote) previsti dal governo di anno in anno;
- Il permesso per motivi di protezione sociale può essere convertito in permesso per studio o utilizzato per lavorare.

Non è necessario convertire il permesso per ricongiungimento familiare per poter svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo.

### Categorie protette

#### 1) Richiedenti asilo, rifugiati, permesso per motivi umanitari

Se un cittadino straniero nel suo Paese di origine rischia di essere perseguitato per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, non può essere espulso (art. 19 c.1 del D.lgs.286/98).

Chi pensa di trovarsi in questa situazione può richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato secondo la convenzione di Ginevra del 1951.

La richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, normalmente, deve essere presentata subito dopo l'arrivo in Italia. È possibile, però, che il rischio di subire persecuzioni sorga in momento successivo: in questo caso si può sempre richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato.

La Commissione che valuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato può disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche al di fuori dei casi previsti dalla Convenzione di Ginevra, se ritiene che il rientro nel Paese di origine sia comunque pericoloso per il cittadino straniero.

È anche possibile richiedere il permesso per motivi umanitari direttamente alla Questura ma bisogna dimostrare, con documenti, che esistono "oggettive e gravi situazioni personali" a causa delle quali lo straniero non può allontanarsi dall'Italia. Infine, il cittadino straniero può ottenere asilo in territorio italiano, se nel Paese da cui proviene viene impedito "l'effettivo esercizio" delle libertà democratiche (art.10 c.3 Cost.): anche in questo caso non potrà essere espulso.

#### 2) Coniuge o parente entro il quarto grado di cittadino italiano

Il coniuge e i parenti entro il quarto grado di un cittadino italiano non possono essere espulsi e possono avere un permesso di soggiorno per motivi familiari, a condizione che vivano insieme al cittadino italiano.(art.19 comma 2, lettera c) dlgs.286/98).

Nel caso di persona detenuta, la convivenza è difficilmente dimostrabile, ma si può ugualmente richiedere il permesso di soggiorno.

Se la Questura competente non accoglie la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno, si può fare ricorso al Tribunale ordinario.

Come prove dell'effettività del legame familiare possono essere valutati l'eventuale convivenza precedente alla detenzione ed il numero delle visite e dei colloqui.

Avere il permesso di soggiorno è certamente più facile se il cittadino straniero ottiene la detenzione domiciliare o all'affidamento in prova al servizio sociale e può vivere presso l'abitazione del coniuge o del parente italiano.

#### 3) Donna in stato di gravidanza e marito

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Un altro divieto di espulsione, riguarda la donna in stato di gravidanza e la madre di un bambino di età inferiore a sei mesi. (art.19 Dlgs. 286/98 c.2 lettera d).

In questo caso viene rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche.

Il divieto di espulsione è esteso anche al marito della donna in stato di gravidanza ed al padre del bambino.

#### 4) Genitore di minore cittadino italiano

In questo caso, previsto dall'art.30 c.1 lett. d) dlgs.286/98, per essere autorizzati a restare in Italia non è richiesto che il genitore viva insieme al figlio minore italiano, ma soltanto che non sia decaduto dalla potestà genitoriale.

Non vi è un espresso divieto di espulsione, ma questo permesso per motivi familiari può essere richiesto anche da chi non ha mai avuto un permesso di soggiorno.

Una volta presentata la richiesta, l'amministrazione deve comunque valutarla e dare una risposta prima di decidere un'espulsione.

#### 5) Straniero vittima di violenza e grave sfruttamento (permesso di soggiorno per protezione sociale- art.18)

Per ottenere il permesso di soggiorno per "*protezione sociale*" (art.18 Testo Unico 286/98) sono possibili due percorsi: il percorso giudiziario e il percorso sociale.

Se si accertano situazioni di "violenza " o "grave sfruttamento" nei confronti di uno straniero, nel corso di un procedimento penale per i reati relativi alla prostituzione o per quei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio se si è colti sul fatto, qualora vi sia "concreto pericolo" per la sua incolumità, può essere concesso dalla Questura un permesso di soggiorno per protezione sociale.

È necessario un programma di assistenza ed integrazione sociale presso i servizi sociali degli enti locali o le associazioni iscritte in un apposito registro.

Pertanto, quando esiste un procedimento penale per i fatti di cui il soggetto è vittima, è necessario, al fine dell'ottenimento del permesso, il parere positivo da parte del Procuratore della Repubblica che segue le indagini, anche in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni rese dallo straniero.

Nel caso invece del percorso sociale, e dunque quando non è stata presentata una apposita denuncia, la proposta di permesso di soggiorno per protezione sociale viene avanzata dai servizi sociali e dalle associazioni di cui sopra: in questo caso è il Questore che valuta la gravità e l'attualità del pericolo al fine di rilasciare il permesso di soggiorno.

Questo permesso di soggiorno, ove viene scritto che è dato per "per motivi umanitari", ha la durata di 6 mesi ma è rinnovabile, e successivamente anche convertibile in un normale permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Se viene interrotto il programma con le associazioni e i servizi sociali, o in caso di condotta incompatibile con lo scopo stesso del permesso, questo viene revocato.

La concessione del permesso di soggiorno per protezione sociale determina la revoca o quantomeno la sospensione di eventuali decreti di espulsione del Prefetto che hanno colpito lo straniero.

#### 6) Straniero che ha commesso reati durante la minore età e dimesso dal carcere (permesso di soggiorno per protezione sociale - art.18, co.6)

Il permesso di protezione sociale può essere concesso anche allo straniero che viene dimesso dal carcere in quanto ha terminato la espiazione di una pena detentiva per reati commessi quando era ancora minorenne: in questo caso è necessario che lo straniero abbia dato prova concreta di partecipazione a programmi di integrazione sociale.

### Espulsione

Esistono diverse tipologie di espulsione.

#### 1) Espulsione amministrativa del prefetto

La persona detenuta che non è in possesso di un permesso di soggiorno può essere soggetto a espulsione amministrativa da parte del Prefetto.

Si può essere espulsi per tre motivi:

a) perché si è entrati in Italia clandestinamente, senza visto, oppure violando i controlli alla frontiera;

b) perché, pur essendo entrati regolarmente in Italia, si è rimasti oltre il termine consentito dal visto e non si è richiesto, entro otto giorni dall'ingresso, un permesso di soggiorno;

c) perché, pur avendo avuto il permesso di soggiorno, questo è stato revocato oppure è scaduto da più di 60 giorni.

2) Espulsione del ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Si può essere espulsi anche qualora si venga riconosciuti come persona pericolosa per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato: il provvedimento viene adottato direttamente dal Ministro dell'Interno.

### 3) Espulsione quale misura di sicurezza

Quando si viene condannati per reati di una certa gravità, ovvero per stupefacenti o per una condanna ad almeno dieci anni di reclusione, il giudice comunica la condanna al Questore che si deve attivare per identificare esattamente lo straniero al fine di eseguire l'espulsione non appena cessata la carcerazione.

In ogni caso questa forma di espulsione richiede che il giudice ritenga la persona socialmente pericolosa e che questa pericolosità venga riconfermata anche successivamente dal magistrato di sorveglianza.

È importante fare valutare la condotta in carcere, l'inserimento sociale ed eventuali attività lavorative svolte.

### 4) Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa della detenzione

La legge prevede, oltre all'espulsione quale misura di sicurezza, due ipotesi di espulsione ordinata dal giudice: l'espulsione quale sanzione sostitutiva alla detenzione e l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione.

Queste espulsioni non possono essere ordinate se lo straniero si trovi in uno dei casi di inespellibilità (Vedi la voce Categorie protette).

#### 1. Espulsione quale sanzione sostitutiva

Questo tipo di espulsione è data direttamente dal giudice di merito (cioè dal giudice che celebra il processo). L'espulsione può essere disposta quando deve essere pronunciata sentenza di condanna ad una pena inferiore ai due anni, ma non può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

In questo caso, dunque, invece di scontare la pena in carcere, il cittadino straniero viene espulso (quindi viene fisicamente accompagnato alla frontiera dalla Polizia).

Il giudice può disporre questa espulsione solo nei confronti dello straniero irregolare (che potrebbe dunque ricevere un'espulsione amministrativa - VEDI), e sempre che il cittadino straniero sia identificato e sia in possesso dei documenti necessari per l'esecuzione dell'espulsione (passaporto o documento di identità nazionale).

Dopo la condanna, dunque, il cittadino straniero dovrebbe essere scarcerato e subito espulso, salvo che il giudice abbia ordinato una misura cautelare (custodia in carcere, arresti domiciliari, obbligo di dimora, obbligo di firma). L'espulsione può essere eseguita (e quindi il cittadino straniero è fisicamente espulso) anche se la condanna non è definitiva, e quindi anche in caso di appello contro la condanna.

Questa espulsione non può essere data se la condanna riguarda reati gravi.

La decisione di sostituire la pena detentiva con l'espulsione può essere presa dal giudice, indipendentemente dalle richieste dell'imputato.

L'imputato può comunque chiedere che la pena venga sostituita con l'espulsione (sarà però sempre il giudice a decidere se sostituire o meno la pena detentiva).

Questa espulsione può essere data anche in caso di patteggiamento (ed anche in tal caso il giudice potrà ordinarla autonomamente o su concorde richiesta dell'imputato e del pubblico ministero).

La durata del divieto di rientro in Italia non può essere inferiore a cinque anni, ed in caso di rientro clandestino prima del termine l'espulsione è revocata dal giudice e quindi riprende efficacia la condanna alla pena detentiva.

#### 2. Espulsione quale misura alternativa

Vedi parte relativa alle misure alternative

### Quando si può essere espulsi

L'Espulsione amministrativa di una persona detenuta può avvenire al momento della scarcerazione, quando la pena è terminata o si viene liberati per un qualsiasi altro motivo. Essa può avvenire in tre modi:

#### 1) Espulsione con immediata esecuzione

Se è disponibile un mezzo di trasporto e si è in possesso di un documento per espatriare, al momento della scarcerazione agenti della Polizia di Stato possono accompagnare direttamente lo straniero espulso nel proprio stato di provenienza

#### 2) Espulsione con trattenimento presso un C.P.T.

## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Se l'espulsione non si può eseguire immediatamente perché non è disponibile un mezzo di trasporto o perché l'espulso non ha documento per l'espatrio, si può essere trattenuti presso un CENTRO DI PERMANENZA TEMPORANEA (C.P.T.) in attesa che vengano preparati i documenti od i mezzi di trasporto necessari per eseguire l'espulsione.

### 3) Espulsione con ordine di allontanamento entro cinque giorni

Se non è possibile essere trattenuti presso un C.P.T. perché non vi sono posti disponibili, il Questore notifica al detenuto un ordine in cui gli si intima di lasciare il territorio entro 5 giorni. Nel caso in cui lo straniero non obbedisca a tale ordine e si trattenga in Italia oltre tale termine senza un giustificato motivo compie un reato e può essere arrestato e giudicato con giudizio direttissimo. La pena per tale reato è da 1 a 4 anni di reclusione. Possono venire adottate misure cautelari.

Tutti i provvedimenti consegnati allo straniero devono essere tradotti nella loro lingua.

### Il trattenimento presso un C.P.T.

Quando si viene trattenuti in attesa di essere espulsi, il provvedimento del Questore deve essere convalidato entro quarantotto ore dal Giudice di Pace. È prevista un'udienza in cui il Giudice di Pace deve sentire le ragioni dello straniero che deve essere assistito da un avvocato.

Si ha diritto di nominare un avvocato di fiducia, se non lo si fa, si sarà assistiti da un avvocato di Ufficio.

#### IMPORTANTE:

L'avvocato di fiducia che vi ha assistito nel processo penale non diviene automaticamente vostro difensore nel processo amministrativo relativo all'espulsione; se volete che egli vi assista anche in questo processo, dovete provvedere a nominarlo quanto fate ingresso nel C.P.T., nel momento in cui le Autorità di Polizia registrano i vostri dati.

Quando siete trattenuti presso un C.P.T. avete diritto a effettuare colloqui con i Vostri familiari e con il vostro avvocato. I Vostri congiunti possono portarVi presso il Centro indumenti, danaro e generi di conforto.

### Opposizione all'espulsione

Lo straniero espulso, sia che si trovi presso un Centro di Permanenza, sia che si trovi ancora in Italia, può presentare, a mezzo del proprio avvocato, opposizione all'espulsione.

Presentare opposizione vuol dire chiedere che l'espulsione illegittima sia annullata.

Come si fa? Si presenta ricorso al Giudice di pace entro 60 giorni dal momento in cui gli è stato consegnato il decreto di espulsione.

Anche se lo Straniero è stato immediatamente espulso e si trova nel proprio Paese, può presentare personalmente il ricorso, recandosi a depositarlo presso l'Ambasciata Italiana del Paese in cui si trova e facendo autenticare la propria firma dal rappresentante diplomatico o consolare Italiano.

Qualora invece lo Straniero intenda delegare un avvocato italiano a presentare il ricorso deve rilasciare a questo una procura speciale firmata e depositata davanti alla medesima Autorità Consolare.

### Sospensione dell'espulsione

Col ricorso in opposizione all'espulsione, lo Straniero, a mezzo del proprio avvocato, può chiedere che il Giudice di Pace SOSPENDA l'esecutività dell'Espulsione. Ciò significa che l'espulsione viene bloccata fino a che non viene decisa la causa per l'annullamento della stessa.

Per effetto della sospensione:

- gli stranieri che sono trattenuti presso il Centro di Permanenza possono essere liberati;
- gli stranieri a cui è stato ordinato di lasciare il Paese entro cinque giorni, possono giustificatamente trattenersi in Italia fino all'esito del procedimento.

### Il nulla osta

Quando è in corso un procedimento penale è il giudice che concede il nulla osta all'espulsione, salvo il caso di reati gravi. Il detenuto può cercare di evitare ciò molto difficilmente, essenzialmente quando vi siano importantissime necessità difensive o quando il fatto di rimanere in Italia sia utile per la persona offesa dal reato.

### Sentenza di non luogo a procedere

Occorre sapere che, quando l'espulsione è stata materialmente eseguita e non è ancora stato emesso il decreto che dispone il giudizio, il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere e il procedimento si blocca. Potrà riprendere solo se lo straniero ritorna illegalmente in Italia dopo l'avvenuta espulsione.


## GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

### 14. IL GARANTE DEI DETENUTI E DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

*Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale è un organo monocratico istituito dal Comune di Torino nel 2004.*

Il Garante promuove l'esercizio dei diritti fondamentali, delle opportunità di partecipazione alla vita civile nonché della fruizione dei servizi comunali di tutte le persone private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Torino.

Il Garante promuove inoltre iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti delle persone private (o limitate) della libertà personale, collaborando con gli altri organi dell'Amministrazione comunale nonché con tutti i soggetti pubblici e no.



CASA CIRCONDARIAE "LORUSSO - CUTUGNO" di TORINO  
UFFICIO PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA di TORINO  
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di TORINO  
ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE  
CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO"  
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE e VALLE d'AOSTA

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

Edizione di Novembre 2006